COMUNE DI CANEGRATE (Provincia di Milano)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

Le disposizioni previste dal presente regolamento entrano in vigore dall'01/01/2007 a norma di legge Canegrate, 29/03/2007

Approvato con delibera di C.C. n. 27 del 29/03/2007 Modificato con delibera di C.C. n. 7 del 03/03/2008 Modificato con delibera di C.C. n. 42 del 05/07/2012

INDICE

- Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 ALIQUOTE
- Art. 3 SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE
- Art. 4 SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 ESENZIONI
- Art. 6 ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.
- Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e successive modificazioni.

Art. 2 ALIQUOTE

- Il Comune di Canegrate applica dal 1 gennaio 2005 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef come sopra istituita pari allo 0,1% e a partire dal 1 gennaio 2007 ha disposto una variazione portando complessivamente l'aliquota allo 0,3 per cento.
- Il Comune a partire dal 1 gennaio 2008 intende disporre una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 art. 1 D.Lgs. 360/98, aumentando la percentuale attualmente vigente di ulteriori 0,5 punti percentuali portando complessivamente l'aliquota allo 0,8 per cento.
- La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal consiglio comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
- 4 Eventuali variazioni per gli anni futuri saranno disposti con deliberazione consiliare.

Art. 3 SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando al reddito imponibile calcolato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito nelle norme contenute nel D.lgs n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.

Art. 4 SOGGETTO ATTIVO

1 L'addizionale è dovuta al Comune di Canegrate dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa.

Art. 5 ESENZIONI

- 1 L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF non supera l'importo di **Euro 12.000,00**
- 2 Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di **Euro 12.000,00** di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 6 ENTRATA IN VIGORE

- Il presente regolamento entra in vigore dalla data delle sua pubblicazione nel sito www.finanze.it
- Copia della deliberazione adottata dal consiglio comunale e del presente regolamento dovrà essere inviata in tempo utile per posta elettronica al seguente indirizzo: entrate de fiscalitalocale ude@finanze.it ovvero spedita via fax al numero 06/59972780.